COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

8.

SEDUTA DI MARTEDÌ 28 GENNAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 105

Disegno e proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (903) 105

PRESIDENTE 105, 111, 112, 113, 114

ALESSI 111, 112

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 109, 110, 112 113

CACCIATORE . . 106, 109, 110, 111, 112, 113

CATALDO 112

COCCIA 110, 111, 113, 114

MUSOTTO, *Relatore* . 105, 106, 107, 108, 109

La seduta comincia alle 16,50.

RE GIUSEPPINA, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bova, Zappa e Gonella sono in congedo.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cacciatore, Granzotto, Lattanzi, Alini, Carrara Sutour e Luzzatto: « Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria ».

Il deputato Musotto ha facoltà di svolgere la relazione.

MUSOTTO, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame comporta modificazioni alle

norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro.

Le soluzioni che possono adottarsi per questo genere di controversie sono due: statuizione di una competenza speciale, o la scelta di un rito speciale.

Il disegno di legge al nostro esame prevede soltanto la introduzione di un rito speciale – ferma restando la competenza del giudice ordinario – in relazione alla particolare natura dell'oggetto della controversia e, soprattutto, in considerazione della rilevanza sociale che questo tipo di controversie assumono.

La relazione che accompagna il disegno di legge chiarisce che la questione del rito speciale, per quanto concerne le controversie di lavoro, era stata già affrontata nel disegno di legge concernente la riforma del codice di procedura civile, presentato nel 1960.

Poiché nello stesso periodo erano state presentate sei proposte di legge per regolare la procedura delle controversie individuali del lavoro e insistendosi da varie parti perché questo argomento venisse stralciato dal disegno di legge concernente la riforma del codice di procedura civile, il Governo, basandosi sul testo approvato nella scorsa legislatura dalle Commissioni giustizia e lavoro della Camera ha ora provveduto a presentare il disegno di legge in discussione, con l'intendimento, da un lato, di snellire la procedura per quanto riguarda le controversie di lavoro e, dall'altro, di diminuirne i costi.

L'articolo 429 del codice di procedura civile – il più importante ai nostri fini – è quello in cui sono previste le ipotesi che consentono di adire questo rito speciale. È da rilevare che già il legislatore del 1942 aveva seguito il principio di adottare per le controversie individuali del lavoro un rito speciale, ferma restando la competenza del giudice ordinario.

Tenuto conto delle difficoltà cui aveva dato luogo l'articolo 429, il disegno di legge in esame ne modifica il contenuto, stabilendo quali sono le controversie che per la loro risoluzione postulano il rito speciale e, cioè: i rapporti di lavoro e di impiego tra privati, anche non inerenti all'esercizio di una impresa; i rapporti di mezzadria, di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, salvo disposizioni di legge speciali; i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice.

A suo tempo e in vigenza dell'attuale codice civile, le questioni più complesse sorsero in relazione al rapporto di lavoro subordinato. Si discuteva – per esempio – se dovesse rientrarvi anche l'istituto del servizio a domicilio, cioè della domestica, perché l'articolo 429 non si riferiva esplicitamente a questo tipo di controversia ed ora, nella nuova disposizione, sono compresi tutti i tipi di lavoro subordinato.

Vi era anche un'altra questione, quella concernente gli enti pubblici, che ha sollevato numerose questioni relativamente all'applicazione pratica dell'articolo 429 soprattutto dopo la soppressione dei sindacati legalmente riconosciuti. Poiché in sede applicativa dell'attuale articolo 429 ci si riferiva agli enti pubblici che possono essere inquadrati dal punto di vista sindacale – e questi non sono gli enti pubblici puri, ma quelli che perseguono scopi e finalità economiche – il disegno di legge con il nuovo articolo 429 ha specificato quali sono gli enti pubblici nei cui confronti deve essere applicato il rito speciale. Esso stabilisce che questi enti pubblici sono quelli che svolgono prevalentemente o esclusivamente un'attività economica, in una situazione concorrenziale rispetto alle altre imprese.

Quindi, da questo punto di vista, l'articolo 429 delimita con esattezza l'ambito in cui deve trovare applicazione il rito speciale, con il preciso intendimento di snellire le procedure e di fornire al giudice gli strumenti adatti per amministrare rapidamente la giustizia nel campo delle controversie di lavoro.

Determinato l'ambito, vediamo ora gli altri problemi, tra cui quello del tentativo di conciliazione. Nel codice civile vigente il tentativo di conciliazione è obbligatorio, mentre ora si pensa di renderlo facoltativo, precisando che il tentativo di conciliazione « può essere promosso ».

Con l'avvento del sindacato di natura privata, si pone il problema di come procedere al tentativo di conciliazione in precedenza obbligatorio ed ora facoltativo.

CACCIATORE. Tanto per chiarire, il tentativo di conciliazione era obbligatorio prima che cadesse il sistema corporativo. Attualmente, essendo stato modificato il codice vigente, il tentativo di conciliazione è facoltativo.

MUSOTTO, *Relatore*. È esatto. Il tentativo di conciliazione che avviene presso la commissione provinciale di conciliazione si è pensato di considerarlo facoltativo in considera-

zione della natura dei diritti indisponibili che questo tipo di controversia concerne.

L'articolo 430 prevede l'ipotesi della conciliazione pre-giudiziale sia nei confronti dei contratti di lavoro subordinato, sia di quelli concernenti gli enti pubblici di cui all'articolo 429. Se la conciliazione riesce, si forma il processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni delle parti oppure la loro impossibilità di sottoscrivere. Il processo verbale di avvenuta conciliazione perfezionato in sede sindacale, autenticato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è depositato a cura di una delle parti, anche tramite le associazioni sindacali di categoria o dell'ufficio del lavoro, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Dunque, se il tentativo di conciliazione ha un esito positivo, la controversia si considera definitivamente risolta. In caso contrario, assume rilevanza il processo verbale di mancata conciliazione. L'articolo 432 afferma, infatti: « Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale dal quale devono risultare le ragioni del mancato componimento. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, alla parte che la richieda, copia del verbale entro cinque giorni ». Detto processo verbale, soprattutto stante l'obbligo di indicare le ragioni per le quali non si è pervenuti alla composizione, può costituire un importante elemento probatorio.

In caso di mancata conciliazione, e sempre che siano trascorsi venti giorni dalla denuncia, la parte che ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 430 può proporre domanda giudiziale secondo quanto dispone l'articolo 433.

Fissata la regolamentazione del tentativo di conciliazione, con l'articolo 434 si passa alle norme di competenza. Vi è, innanzi tutto, una competenza relativa al valore. Se le controversie concernono valori inferiori alle 750 mila lire, competente per le stesse è il pretore; se il valore supera questa cifra, la competenza è del tribunale. Esiste, poi, una competenza per territorio. Competente è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di essa. Ma il lavoratore può, altresì, convenire il datore di lavoro – ed è questo un criterio direi concorrenziale rispetto al primo – presso il giudice del luogo ove il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, presso il giudice del luogo in cui il convenuto stesso ha la dimora.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede l'abrogazione dell'articolo 435 del codice di procedura civile che tratta della rappresentanza in giudizio da parte dei sindacati.

L'articolo 3 lascia in vita il solo primo comma dell'articolo 436 del codice di procedura civile, che concerne la facoltà di stare in giudizio personalmente nelle cause davanti al pretore. Abroga, invece, il secondo comma che riconosce al pretore il potere di conciliare la lite.

Con l'articolo 4 si stabiliscono i termini per comparire precisando che sono gli stessi di cui agli articoli 163-*bis* e 313 ridotti alla metà, salvo il disposto del secondo comma dello stesso articolo 313. I termini indicati all'articolo 163-*bis* sono di 30, 40, 60 e 90 giorni in relazione alle varie situazioni considerate.

L'articolo 5 riguarda la costituzione in giudizio e sostituisce l'articolo 438 del codice di procedura civile con il seguente: « L'attore che ha esercitato la facoltà di cui all'articol 430, all'atto della costituzione, deve depositare copia del processo verbale di cui all'articolo 432 o, in mancanza, il documento che prova la denuncia della controversia. Il deposito di tali atti può essere fatto anche dal convenuto ».

L'articolo 6 che sostituisce l'articolo 439 riguarda il tentativo di conciliazione in giudizio ed i poteri istruttori del giudice. Terminata, quindi, la fase pre-giudiziale si pone un tentativo di conciliazione anche nella fase giudiziale, e questo rappresenta senz'altro una innovazione interessante. Quanto ai poteri del giudice – esperito il tentativo di conciliazione che deve essere compiuto nella prima udienza in cui le parti sono tenute a comparire personalmente – questi le interroga a norma dell'articolo 117 e può disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritenga opportuni, compresa la prova testimoniale anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

Con l'articolo 7 del disegno di legge si introduce l'articolo 439-*bis* del codice di procedura civile che contiene due importanti innovazioni, cioè la previsione di una ordinanza impugnabile per il pagamento delle somme non contestate e le norme procedurali per la concessione di una speciale provvisionale, la cui disciplina sostanziale è dettata dall'articolo 448-*bis*, introdotta dall'articolo 12

del disegno di legge. Per quanto riguarda l'ordinanza di condanna al pagamento delle somme non contestate, queste possono sempre essere contestate dal convenuto. Non credo che abbia bisogno di alcun commento l'articolo 8 che dispone l'abrogazione dell'articolo 440 del codice di procedura civile.

Un'innovazione notevole è contenuta nell'articolo 9 circa l'assistenza del consulente tecnico che, mentre prima poteva partecipare alle sedute in camera di consiglio, ora deve presentare una relazione scritta o redigere processo verbale.

Con l'articolo 10 sono abrogati gli articoli 443 e 444 del codice di procedura civile.

L'articolo 11 riguarda il passaggio dal rito ordinario al rito speciale. Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 429, sospende il processo fissando un termine non superiore ai quindici giorni per riassumere la causa con il rito speciale. Qui si sospende soltanto e non viene preso in considerazione – come avviene per il codice attualmente in vigore – il tentativo di conciliazione.

Può capitare anche che avvenga il passaggio dal rito speciale al rito ordinario, quando non ricorrano gli estremi per il rito speciale, erroneamente invocato. In dottrina, tale questione ha dato luogo a un dibattito particolarmente complesso perché, si diceva, dal momento che si tratta di un rito speciale, e non di una competenza speciale, la decisione del giudice del rito speciale non inficierebbe i presupposti del diritto sostanziale. Il disegno di legge in esame, risolve la questione disponendo il passaggio dal rito speciale al rito ordinario.

È interessante notare che in queste controversie individuali del lavoro viene esclusa la competenza del conciliatore perché, data la specialità della materia, non si è ritenuto di potergliene attribuire il potere. Quindi, se il conciliatore accerta che si tratta di una causa riguardante i rapporti previsti nell'articolo 429, la rimette con ordinanza al giudice competente.

Il giudice istruttore, secondo il nuovo testo dell'articolo 448, una volta sentite le parti (e il giudice ha facoltà di disporre anche mezzi di prova), rimette la causa al collegio per la discussione e fissa l'udienza di cui all'articolo 190 entro trenta giorni – termine più realisticamente fissato di quello vigente, di venti giorni.

Altro aspetto interessante è quello contemplato dal proposto articolo 448-*bis* che tratta della provvisionale e della esecutività della sentenza. La nuova norma recita: « Il giudice, su istanza di parte, condanna il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della sussistenza del diritto o della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova ».

Del pari interessante è il criterio introdotto dall'articolo 448-*ter*, che è un principio vigente anche nel campo del diritto civile in base al quale, quando non sia possibile determinare l'entità delle somme dovute e sia certo il diritto, il giudice le determina nella misura che ritiene equa, tenendo anche conto degli usi del luogo.

L'articolo 13 del disegno di legge dispone l'abrogazione dell'articolo 449 del codice di procedura civile che riguarda le disposizioni sulle spese.

L'articolo 14 detta un nuovo testo in sostituzione degli articoli 450 e 451 del codice di procedura civile.

Secondo il nuovo articolo 450, l'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi a controversie previste nell'articolo 429 si propone al giudice indicato nell'articolo 341, cioè al tribunale avverso le sentenze del pretore, alla corte d'appello avverso quelle del tribunale.

Il nuovo testo dell'articolo 451 prevede il cambiamento di rito anche in appello: « Il giudice di appello, se ritiene che il procedimento di primo grado non si è svolto secondo il rito prescritto, provvede, quando occorre, a norma degli articoli 445 e 446 ».

Anche al giudice di appello vengono attribuiti poteri istruttori. L'articolo 451-*bis* dispone che l'istruttore, davanti al quale le parti debbono comparire, ove non ritenga di esperire il tentativo di conciliazione, fissa l'udienza per le conclusioni entro venti giorni e l'udienza collegiale per la decisione entro quaranta giorni. Particolarmente importante è la previsione, anche in questo caso, di un tentativo di conciliazione. Quattro in tutto, sono i tentativi di conciliazione: uno in sede pregiudiziale, uno in sede giudiziale, uno in sede di appello.

Il nuovo testo dell'articolo 452, previsto dall'articolo 16 del disegno di legge, stabilisce che sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire centomila. Questa limitazione, a mio giudizio, è discutibile.

Il nuovo testo dell'articolo 453 prevede l'intervento del consulente tecnico in appello: « Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, l'istruttore può nominare un

consulente tecnico, il quale deposita il proprio parere almeno dieci giorni prima della udienza di precisazione delle conclusioni.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente i termini di cui all'articolo 452-*bis* sono raddoppiati ».

L'articol 17 dispone l'abrogazione dell'articolo 454 del codice di procedura civile, che prevede il ricorso per cassazione.

Il disegno di legge prosegue, poi, con delle norme generali e di attuazione.

Con l'articolo 18 viene disposta l'abrogazione del primo comma, numero 4), dell'articolo 70 del codice di procedura civile, che prevede l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero.

L'articolo 19 apporta delle modificazioni all'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, per armonizzare le disposizioni concernenti il rito speciale previsto per le controversie di lavoro con le altre contenute nell'ordinamento giudiziario.

In questo articolo si conferma il principio che non si tratta di una magistratura, ma solo di un rito speciale, per cui le controversie di lavoro possono essere giudicate dalle sezioni dei tribunali (ove ve ne siano), annualmente designate, alle quali vengono devoluti, « promiscuamente o separatamente, gli affari civili, le controversie di lavoro, gli affari penali ed i giudizi in grado di appello ».

L'articolo 20 prevede l'inserimento nel codice di procedura civile di un articolo 145-*bis* che dispone la costituzione di una commissione di conciliazione, nominata con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali..

Con l'articolo 21 si stabilisce l'esecuzione provvisoria delle sentenze di primo grado, per cui la sentenza appellabile può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva senza cauzione.

L'articolo 22 precisa che, avverso le sentenze del pretore, la corte d'appello continuerà a conoscere in secondo grado le controversie per le quali sia stata notificata l'impugnazione prima dell'entrata in vigore della presente legge. Mentre in base al codice vigente la corte d'appello decide sulle sentenze del pretore, il nuovo ordinamento vuole che per l'appello delle sentenze del pretore sia competente il tribunale, però a questo punto si inserisce una norma transitoria che stabilisce che, per le sentenze emesse dal pretore e già notificate, è ancora competente la corte d'appello.

L'articolo 23 prevede che la legge entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda la proposta di legge del deputato Cacciatore ed altri, purtroppo mi sono trovato nell'impossibilità di giungere al necessario approfondimento. Da un rapido sguardo ho visto che esistono delle differenze in relazione al disegno di legge per cui non sono in grado di esprimere oggi un parere.

CACCIATORE. Chiedo che la discussione sul disegno del Governo venga rinviata, pregando il Governo di completarne il testo per la parte che riguarda le controversie relative alla previdenza ed assistenza. Tutti sanno che i ruoli civili sono coperti per tre quarti proprio da queste controversie. Vi sono state delle critiche aspre, ed i colleghi che seguono il « Foro italiano » avranno letto un articolo del professor Pera che dice: « Mentre una simile omissione si giustificava nel momento di corsa degli ultimi giorni della IV legislatura, successivamente il Governo avrebbe potuto benissimo completare il testo del disegno di legge, e non limitarsi a depositare semplicemente quello approvato nella passata legislatura dalle Commissioni congiunte giustizia e lavoro. Il Governo invece non ha aggiunto una parola, e si è persino dimenticato che un articolo è scappato all'ultimo minuto,ed oggi questo articolo rimane campato in aria ».

Se avessi detto queste cose in principio, dal momento che da ogni parte si preme perché la legge sia varata al più presto, avrei corso il rischio di essere ingiustamente incolpato di ostruzionismo (accusa rivoltaci spesso dalla maggioranza), e per questo mi sono astenuto. Ma ora, dopo la dichiarazione del relatore cui è mancato il tempo per esaminare la nostra proposta di legge, chiedo il rinvio anche dell'esame del disegno di legge, invitando contemporaneamente il Governo a completarne il testo. Non vogliamo privare il Governo del pregio di completare il lavoro; in caso contrario, saremo costretti a presentare una serie di emendamenti.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo non può presumere di essere al di sopra della

Commissione parlamentare. Io stesso, prima di fare parte del Governo, mi sono lamentato del fatto che troppo spesso i disegni di legge intervengono solamente per mettere in mora proposte di iniziativa parlamentare.

Il Governo, anche per poter convenientemente recepire la portata della proposta Cacciatore, ha bisogno non solo di studiarne il testo, ma anche di conoscere il parere del relatore. In un secondo tempo, ove la proposta fosse riconosciuta giusta ed utile, il Governo o agirebbe di propria iniziativa o ne recepirebbe il testo mediante emendamenti.

CACCIATORE. Tengo a dire che, per la fretta, nella nostra proposta sono rimaste alcune inesattezze che ci riserviamo di modificare.

COCCIA. Penso che il collega Cacciatore abbia voluto intendere qualcosa di più di quanto ha detto nel suo intervento e, precisamente, che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge, elaborato dal precedente governo, di cui l'attuale Governo non rivendica la paternità.

Ieri, nel corso di una pubblica discussione sui problemi della crisi della giustizia abbiamo saputo che il ministro del lavoro e della previdenza sociale ha chiaramente manifestato la sua non paternità del provvedimento in esame, e la volontà di presentare proposte di natura diversa, aventi il carattere di una vera e propria riforma. Questo per la cronaca. Per quel che ci riguarda, come gruppo comunista, riteniamo che il disegno di legge presentato dal Governo da altro non sia costituito se non da quella serie di piccoli ritocchi che alla fine della IV legislatura si cercò, da varie parti, di realizzare per potere, quanto meno, riuscire ad introdurre nel sistema alcune lievissime modifiche. Ho detto lievissime modifiche: nessuno, allora, riteneva che quei ritocchi avessero la capacità di modificare sostanzialmente un sistema dal quale provengono le lungaggini e la ragione vera e reale della crisi di questo contenzioso, che si inserisce in quella più vasta della giustizia italiana.

Riteniamo che, all'inizio della legislatura, si debba, con la dovuta sollecitudine da parte della Commissione, dare luogo ad un dibattito intorno ai problemi della riforma del rito del lavoro e – aggiungiamo – dell'organo giudicante in materia, ai fini di una modifica reale del contenzioso del lavoro, sul piano di proposte di carattere alternativo, radicalmente innovatrici.

Pensiamo, dunque, che l'apertura della discussione sul disegno di legge governativo debba avere un momento di pausa – senza che ciò costituisca alcunché di dilatorio – per consentire alle varie parti di partecipare al discorso sul piano delle loro rispettive proposte e convinzioni. A questo punto, ad esempio, la Commissione è di fronte al fatto nuovo costituito dalla proposta di legge Cacciatore, che propone soluzioni di carattere completamente diverso da quelle fatte proprie dal Governo. Noi stessi annunciamo che oggi presenteremo una nostra proposta di legge in materia. È pertanto legittimo da parte nostra rivendicare l'abbinamento di questa nostra proposta di legge a quella del deputato Cacciatore ed al disegno del Governo.

Ci auguriamo, e speriamo che questo auspicio sia raccolto dalle forze cattoliche – che nella passata legislatura presentarono diverse proposte di legge di carattere radicale.

Per queste ragioni proponiamo che si debba rinviare l'inizio della discussione, per consentire l'abbinamento dei provvedimenti oggi al nostro esame ad eventuali altri che potranno essere presentati, anche per evitare il ripetersi di quel che accadde nella passata legislatura, quando, ad esame inoltrato, fummo costretti, dal sopraggiungere di altre proposte di legge, a riprendere più volte dall'origine la discussione. Vorremmo che i nostri lavori procedessero in modo regolare, sulla base del confronto delle diverse proposte e del disegno di legge.

Sempre nell'intento di evitare inutili lungaggini nel nostro lavoro, desidereremmo che fosse risolta la questione della competenza congiunta della nostra Commissione con la Commissione lavoro. Nella passata legislatura ci siamo trovati di fronte, da parte di quella Commissione, a rivendicazioni di discussione congiunta, il che ci ha costretto a sospendere i nostri lavori ed a riprenderli a Commissioni riunite, ed i colleghi sanno quale intralcio comporti questo nella pratica.

Sarebbe il caso che il nostro Presidente facesse un passo presso il Presidente della Camera per conoscere i suoi intendimenti al riguardo. La volta scorsa, il Presidente della Camera ritenne che si dovesse procedere a Commissioni congiunte. Sarebbe veramente da augurarci che, con passo idoneo del nostro Presidente, si arrivasse a trovare una soluzione per evitare il ripetersi di un fatto analogo. Si potrebbe suggerire che, pur rimanendo la competenza primaria alla Commissione giustizia, la Commissione lavoro facesse

pervenire un parere motivato; oppure, che membri di quest'ultima partecipassero ai nostri lavori. La cosa da evitarsi, in ogni caso, mi sembra essere quella della discussione a Commissioni congiunte.

Non credo sia il caso di sottolineare, ancora una volta, la rilevanza della nostra discussione sui problemi della giustizia del lavoro. Se lei, onorevole Presidente, avesse l'esperienza processuale che molti di noi hanno, si renderebbe conto dell'abisso che separa le reali esigenze nel settore di cui parliamo e le soluzioni proposte dal Governo.

PRESIDENTE. La pregherei, onorevole Coccia, di non ripetere per il futuro questo tipo di osservazione. Io ho un'esperienza diretta, e molto grossa, di tribunali, avendo subìto numerosi processi. Direi, anzi che la mia esperienza è superiore alla sua, essendo quest'ultima soltanto professionale.

COCCIA. Prendo atto di questa sua competenza come parte in causa.

Evidentemente, è interesse di tutti noi non solo far presto ma anche fare bene e sulla base di uno studio approfondito. La rilevanza della materia impone di procedere con la dovuta serietà. A nulla varrebbe scrivere sui giornali che si è approvata la modifica del rito del lavoro ed andare a casa dicendo che tutto è stato risolto, quando palese sarebbe la assoluta inanità dell'opera nostra nei termini e nei limiti con cui è stata posta dal Governo.

Annunciamo, dunque, la presentazione di una proposta di legge e chiediamo un breve rinvio nella discussione, per il necessario abbinamento della stessa ai provvedimenti già al nostro esame ed a eventuali altri che fossero presentati.

ALESSI. Credo che a nessuno sfugga il significato, anche politico, della inclusione all'ordine del giorno, con precedenza assoluta su tutti gli altri temi che sono già nel nostro calendario, di questo disegno di legge presentato dal Governo sin dal 14 ottobre 1968, che fa seguito alle relazioni dei procuratori generali presso le Corti d'appello, circa le difficoltà che si incontrano nell'attuale regolamentazione delle controversie del lavoro e che cerca di rispondere alle attese del mondo del lavoro. Non si dimentichi che queste controversie concernono in genere il salario, lo stipendio, la retribuzione, cioè i mezzi di sussistenza dei lavoratori e delle loro famiglie.

Accogliendo questo appello appassionato, proveniente da tutte le corti d'appello, la Presidenza della Camera, convocando i Presidenti delle Commissioni e mettendo in risalto la premura al riguardo del Governo, chiese che la nostra Commissione, al più presto, iniziasse l'esame del disegno di legge proposto dall'allora guardasigilli Gonella.

Oggi si avanza il dubbio che le norme proposte al nostro esame siano adeguate a risolvere i molteplici problemi del settore, ma già dalla stessa relazione che accompagna il disegno di legge troviamo elementi che impegnano il nostro lavoro ad un rapido corso e smentiscono il sospetto che si tratti di norme stilate in fretta o inadeguate, per non dire inutili, a risolvere i gravi inconvenienti lamentati.

Si legge nella relazione che il testo in esame è frutto di uno studio già a lungo dibattuto nella scorsa legislatura a Commissioni riunite giustizia e lavoro su sei proposte di legge di riforma parziale del rito del lavoro per adeguarlo alle esigenze più volte sottolineate. Quindi non stiamo esaminando un arbitrario disegno di legge governativo, scaturito dalle più o meno esatte informazioni del Guardasigilli e dei suoi uffici, ma su un testo elaborato ed emendato ed approvato da tutte le parti politiche dopo lunghe discussioni.

CACCIATORE. Onorevole Alessi, sarà smentito dalla sua stessa maggioranza !...

ALESSI. Il testo già approvato dalla Camera non fu esaminato dal Senato che, per la sopravvenuta scadenza della legislatura, non ebbe il tempo di correggere almeno parzialmente i difetti comunemente lamentati. Sarebbe, pertanto, un grave errore, a mio avviso, e politico e giuridico, rinviare il *bonum* in vista dell'*optimum*. È chiaro che una sistematica definitiva della materia l'avremo solo con la legge di delega al Governo per la riforma del codice di procedura civile, ed allora sarà opportuno un esame radicale e profondo su tutti gli aspetti della nostra procedura e non solo su quelli riguardanti le controversie di lavoro...

COCCIA. Ma da quel disegno di legge è stata stralciata appositamente la parte relativa alle controversie di lavoro...

ALESSI. Lo so! Ma se indugiassimo alla ricerca dei sommi princìpi anche per eliminare gli inconvenienti più urgenti e gravi,

si correrebbe il rischio, ancora una volta, di non appagare l'attesa generale della magistratura, del foro e soprattutto del campo del lavoro.

Non ritengo che in questa materia possa avere un rilievo particolare il pensiero di un ministro diverso da quello di grazia e giustizia o di una diversa Commissione. È, piuttosto, da tenere presente il fatto che è stata presentata anche una proposta di legge di iniziativa del deputato Cacciatore. Il relatore non ha, però, avuto il tempo necessario per approfondirne l'esame, mentre ha il diritto ed il dovere di farlo per accertare se si tratti di un progetto del tutto diverso – che comporti quindi per noi un'alternativa con il disegno di legge – o se si tratti di modifiche particolari che possono trovare la loro collocazione come emendamenti nel disegno di legge. Non credo assolutamente che si possa però dire al Governo: esamini la proposta di legge Cacciatore per vedere se non si debba riesaminare in conseguenza il disegno di legge. Noi possiamo discutere e modificare il testo del Governo, ma non possiamo trascurarlo.

Per questi motivi sono favorevole ad un rinvio della discussione in vista dell'economia dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Sono d'accordo circa la possibilità e l'opportunità di un breve rinvio non senza fare alcune considerazioni. Anzitutto non vedo la necessità di sottolineare che nessuno ha volontà dilatorie; nessuno ha messo in discussione le prerogative dei singoli deputati e dei gruppi e nessuno ha mai elevato il dubbio che si tendesse ad avventurarsi in manovre non corrispondenti alla funzione nostra e della Commissione. Sono d'accordo, poi, con quanto ha osservato il sottosegretario, perché in seno alla Commissione lavoro ho avuto anche l'esperienza personale di iniziative parlamentari addirittura soverchiate da quelle governative ed è mio dovere fare in modo che le prerogative dei deputati siano rispettate.

Il deputato Coccia ha annunciato la presentazione di una proposta di legge per cui, tutto considerato, potremmo essere favorevoli ad un rinvio della discussione, ma vi è anche la possibilità di una rimessione alla Assemblea di tutti questi provvedimenti e non vorrei che, in sede legislativa, intraprendessimo un lavoro impegnativo con il raffronto dei vari testi che si rivelerebbe inutile se, alla fine, si chiedesse la rimessione in Aula.

Devo dire che ho avuto sollecitazioni per quanto riguarda la materia in esame, cui si sono riferiti molti discorsi di procuratori della Repubblica, ed ho letto quanto è stato detto nell'ultimo convegno citato dal deputato Coccia: « Basterebbe classificare il ricorso delle parti a forme di giudizio privato svolto attraverso i sindacati e concentrare le cause di lavoro in sezioni speciali di uno stesso ufficio giudiziario, eventualmente affiancando ai giudici legali rappresentanti delle varie categorie ». Non mi sembra, quindi, che vi siano molte difficoltà, tanto più che, mentre all'inizio si fa una critica che sembra demolitrice, alla fine si dice che il procedimento da oggi funzionerebbe bene se fosse possibile rispettarne le regole.

In ogni modo, riterrei opportuno vedere se c'è la possibilità di far giungere in porto la nostra discussione in sede legislativa; in caso contrario converrebbe chiedere subito il passaggio del provvedimento in Aula, per evitare inutili perdite di tempo.

CACCIATORE. Ma signor Presidente, se nessun gruppo fa questa richiesta, perché si dovrebbero rinviare questi provvedimenti in Aula?

ALESSI. Se c'è una opposizione radicale, di fondo, è bene che in Aula si vada subito, e non se ne parli più.

PRESIDENTE. Abbiamo già fatto una prima esperienza di questo genere proprio l'altro giorno: abbiamo discusso a lungo su un provvedimento, di cui poi è stato chiesto il passaggio in Aula...

CATALDO. Potremmo attendere la relazione sulla proposta Cacciatore; mi pare che egli abbia chiesto un certo periodo di tempo per esaminarla. Da questo dipende la posizione che assumeremo. A me sembra che possiamo continuare pacificamente la discussione in sede legislativa; attendiamo di conoscere il parere del relatore.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il disegno di legge – e ribadisco quella che mi sembra una giusta osservazione del deputato Alessi – non è stato fatto per il gusto di farlo; il Governo ha cercato di riassumere un lavoro non indifferente, svolto nella passata legislatura. È stato messo in evidenza che nella passata legislatura questa materia è stata esaminata da due Commissioni riunite della

Camera, con lunghe discussioni, interventi ed emendamenti. Se, quindi, dicessimo che l'attuale disegno di legge è, per così dire, evanescente, insoddisfacente già in partenza, veramente si metterebbe in ridicolo tutto il lavoro che è stato già svolto; questo non è giusto.

D'altra parte, però, è giusto che anche la proposta di legge di iniziativa dei deputati Cacciatore ed altri sia esaminata – me ne rendo perfettamente conto – anche perché è inserita nell'ordine del giorno. È chiaro che se dovessero nascere divergenze fondamentali mi assocerei anch'io a quanto ha detto il Presidente: piuttosto che lavorare per una lunga serie di sedute e concludere, poi, con la rimessione all'Assemblea, come già accaduto (e non c'è niente di male, perché chiedere tale rimessione è un diritto dei parlamentari), allora tanto varrebbe chiedere subito questo passaggio di sede.

Una riforma più sostanziosa, più avveduta, la si può fare soltanto in sede di revisione del codice di procedura civile; voi, illustri parlamentari, avvocati e professori, mi insegnate che la riforma di un codice è qualcosa di impegnativo, e non si può facilmente staccarne una parte, che potrebbe trovarsi in contrasto con il resto della riforma.

Ma abbiamo cercato, oggi, di riprendere il lavoro della passata legislatura perché quanto allora approvato ci sembrava sufficiente e necessario per ovviare agli inconvenienti più gravi che si sono manifestati in questi ultimi anni in tema di controversie in un settore così delicato come quello dei rapporti di lavoro. Però, naturalmente, il Governo non può opporsi né insistere perché si vada avanti con la discussione in questa sede; il Governo è a vostra disposizione.

La raccomandazione che vi rivolgo è che si cerchi di fare al più presto, e nella maniera più intelligente (e su questo non vi sono dubbi), in modo che gli inconvenienti più gravi possano essere ovviati.

CACCIATORE. Mi permetto semplicemente di richiamare l'attenzione dei colleghi su quella che è stata l'elaborazione dottrinale che ha preceduto questo disegno di legge.

Non voglio portare il mio giudizio personale negativo; però vi chiedo di aggiornarvi su quelle che sono state le critiche aspre, non da parte socialista, non da parte comunista, ma da parte di tutti i cultori del diritto del lavoro. Credo non possa essere messa in dubbio l'importanza della rivista *Foro italiano*, né quella della *Rivista giuridica del lavoro*.

AMADEI LEONETTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se un qualsiasi cultore di diritto – e particolarmente un professore universitario, come è il professor Pera – esamina un determinato istituto del nostro codice, qualunque esso sia, ed i ritocchi che gli si vogliono apportare, dirà sempre che quei ritocchi sono insufficienti, e che la materia dev'essere riguardata nel suo insieme, dalle fondamenta. È logico che un dottrinario chieda questo.

PRESIDENTE. Mi pare che questa sia la situazione. Il Governo, naturalmente, sostiene il proprio disegno di legge; non vi è però da parte sua alcuna preclusione alla introduzione di quegli emendamenti che verranno considerati accettabili.

Siamo di fronte ad una riforma di carattere provvisorio, in attesa di quella generale. Quindi, se vogliamo impostare il nostro lavoro in modo costruttivo, diciamo che si rimanda il seguito della discussione a martedì prossimo. Quindi, martedì prossimo dovremo assolutamente incontrarci per fare il raffronto delle varie proposte e del disegno di legge, altrimenti dovrò pregare il gruppo di maggioranza di chiedere la rimessione del provvedimento in assemblea.

COCCIA. Signor Presidente, evocare questo spettro dell'Aula mi pare fuori luogo.

I nostri interventi, la stessa presentazione di una proposta di legge del collega Cacciatore, e l'annuncio di una proposta nostra sono espressioni di una volontà politica che cerca una soluzione, a livello di Commissione in sede legislativa, proprio per assicurare la necessaria speditezza dei lavori sulla base di una soluzione che sia veramente tale.

Quando ci si richiama al disegno di legge governativo si compiono alcuni errori di informazione storica. Nella passata legislatura dopo esserci confrontati su varie proposte, e dopo innumerevoli vicende, proprio perché eravamo alla fine della legislatura, si convenne di attestarci su alcune lievi modifiche per poter, comunque, in quella sede offrire delle soluzioni, che sapevamo non essere definitive, ma costituivano almeno dei piccoli accorgimenti però sempre nell'accordo di tutti i gruppi che questo non significava una riforma del rito del lavoro; si era quindi tutti convinti della necessità di elaborare una riforma del rito del lavoro che fosse veramente tale.

Non si può dire, perciò, che quel testo approvato alla fine della legislatura fosse il

risultato di un travaglio di tutti e cinque gli anni: era una soluzione minima, date le difficoltà in cui eravamo venuti a trovarci.

PRESIDENTE. Allora, se tutti siete d'accordo che il passato non conta, questo ci lascia liberi di fare la scelta che si riterrà migliore. L'alternativa mi pare semplice: o all'inizio della legislatura riusciamo a fare qualcosa – che non sia la riforma della procedura civile, perché quella è oggetto di un altro disegno di legge – oppure alla fine della legislatura si faranno delle piccole modifiche, con quale soddisfazione del mondo del lavoro lo lascio a voi giudicare.

Questo era il senso del mio appello. Se si vuole fare la riforma del codice, devo dire che è evidente che questa non è la sede. È chiaro che oggi, a questo punto, ci sono dei limiti. Se la minoranza è d'accordo a non chiedere che le sue tesi si accettino globalmente e diventino operanti, se la maggioranza non chiede di imporre al completo le sue vedute, ed esiste quindi una strada sulla quale camminare, tentiamo di farlo; in caso contrario, cerchiamo di non perdere tempo.

È questo il concetto che io avevo espresso, e che non è affatto una minaccia.

COCCIA. Proprio in omaggio alla iniziativa parlamentare, di cui lei parlava, questo è un nodo che scioglieremo (al di là di ogni sospetto dilatorio, che lei ha fugato) nei confronti delle diverse posizioni nelle prossime sedute.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere, quindi, stabilito che il seguito della discussione è rinviato a martedì prossimo.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO